

## **C10344 - IBSA FARMACEUTICI ITALIA/BOUTY HEALTHCARE**

Provvedimento n. 20546

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l., pervenuta in data 20 novembre 2009;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. (di seguito, IBSA), è una società appartenente al Gruppo svizzero IBSA.

Il Gruppo IBSA è attivo nel settore farmaceutico fin dal 1945, nelle seguenti aree terapeutiche: dolore e infiammazioni, osteoartrite, ormoni della fertilità, cure per le ferite, area bronco-respiratoria.

Il fatturato realizzato dal Gruppo IBSA nel 2008 è stato pari a 237 milioni di euro, di cui 96 milioni di euro per vendite effettuate nell'Unione Europea e 33 milioni di euro circa per vendite effettuate in Italia.

BOUTY HEALTHCARE S.p.A. (di seguito, BOUTY) è un'azienda che opera nel settore farmaceutico e della salute personale in quattro divisioni: Healthcare, Drug Delivery System, Diagnostici e Biotecnologie. Essa, in particolare, produce per conto terzi differenti tipologie di prodotti, quali cerotti transdermici e cerotti contenenti olii essenziali.

L'offerta di BOUTY spazia dal settore OTC (con differenti tipologie di prodotti, quali sedativi, colliri, analgesici ed altri), alla medicazione (con una gamma completa di prodotti emostatici), all'igiene orale (con prodotti per le protesi dentali ed un'offerta varia e differenziata di dentifrici e colluttori), all'autodiagnostica (test precoci di gravidanza e di ovulazione).

Nel 2008, il fatturato realizzato da BOUTY è risultato pari a 50 milioni di euro, di cui circa 48 milioni di euro per vendite effettuate in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

IBSA, a mezzo di contratto di compravendita di azioni sottoscritto in data 19 novembre 2009, ha acquistato la piena proprietà di un numero di azioni ordinarie rappresentative del 25,84% del capitale sociale di BOUTY da Consilium SGRpa, operatore di *private equity* che deteneva tale quota attraverso il fondo Kairos Partners Private Equity Fund. A seguito di ciò, IBSA ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria, sulla totalità delle azioni ordinarie di BOUTY, corrispondenti al 74,16% del capitale della società. L'OPA, in particolare, è subordinata al raggiungimento da parte dell'offerente di una partecipazione pari ad almeno il 50,1% del capitale sociale di BOUTY.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo della comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 46 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

#### ***Il mercato del prodotto***

Il criterio normalmente seguito dalla Commissione per la definizione del mercato rilevante nel settore farmaceutico consiste nel fare riferimento alle classi terapeutiche, ovvero all'azione chimica e allo scopo terapeutico dei farmaci. L'individuazione di tali classi viene realizzata facendo ricorso all'*Anatomical Therapeutic Classification (ATC)*, secondo cui i farmaci sono suddivisi in base ad una classificazione di tipo alfa-numerico, individuando 16 categorie (A, B, C, D, ecc) ognuna delle quali è suddivisa in quattro livelli, dal più generico (ATC 1) al più dettagliato (ATC 4). Questo particolare sistema di classificazione consente di individuare classi di medicinali aventi le stesse proprietà terapeutiche e quindi prodotti sostituiti in quanto destinabili alla cura della stessa patologia.

Tenuto conto delle aree di attività in cui la parte acquirente e quella acquisita si sovrappongono, il mercato del prodotto rilevante è quello degli Antireumatici Topici M 2A<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [M significa "Muscolo-Skeletal System" e 2A significa "Topical Products for joint and Muscular Pain".]

### ***Il mercato geografico***

Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato interessato, si ritiene che essa si estenda ai confini nazionali, in ragione, in particolare, dell'esistenza di politiche sanitarie estremamente diverse da uno Stato all'altro, in termini di regolamentazione dei prezzi, di modalità di rimborso, di classificazione dei medicinali e di canali distributivi, nonché delle differenti abitudini di consumo in ciascuno Stato.

### ***Gli effetti dell'operazione***

L'operazione di concentrazione comunicata consentirà a IBSA di rafforzare la propria posizione sul mercato italiano e di sfruttare sinergie con BOUTY, in quanto quest'ultima produce e commercializza prodotti farmaceutici contigui e/o complementari, disponendo, inoltre, di una rete commerciale più articolata di quella di IBSA.

Nel mercato degli antireumatici topici in classe M2A, né IBSA né BOUTY vendono direttamente questa tipologia di prodotti, posto che IBSA è licenziante di Bayer e Alfa Wassermann, mentre BOUTY è produttore per conto terzi.

Sulla base di stime interne fornite dalle Parti, e considerato il fatturato "sell in" in Italia dei prodotti in licenza IBSA e dei prodotti in licenza FIDIA fabbricati da BOUTY, IBSA detiene quote pari all'11% e al 5% per prodotti rispettivamente in licenza Bayer e in licenza Alfawassermann, mentre BOUTY detiene, per prodotti in licenza FIDIA fabbricati da BOUTY, una quota pari a circa il 7%. Nel mercato, inoltre, sono presenti alcune qualificate e rilevanti case farmaceutiche.

Per quanto precede, l'operazione comunicata, che determina un incremento contenuto della quota di IBSA, non è idonea a modificare significativamente gli assetti concorrenziali del mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*